

XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MALAVASI

Disposizioni per l'introduzione del gruppo sanguigno nella Carta d'Identità Elettronica e potenziamento dell'accessibilità ai dati sanitari in emergenza

Onorevoli Colleghi! Onorevoli Colleghe!

La presente proposta di legge intende introdurre l'indicazione del proprio gruppo sanguigno sulla Carta d'Identità Elettronica (CIE) e di valorizzare l'accesso a tale dato sanitario nei contesti di emergenza, in particolare tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

In contesti di emergenza sanitaria – quali incidenti stradali, traumi improvvisi o emergenze collettive – la velocità di accesso a informazioni vitali sullo stato clinico di un paziente può fare la differenza tra la vita e la morte. Uno di questi dati è il gruppo sanguigno, la cui conoscenza immediata può orientare le prime fasi del triage e dell'intervento, in attesa della conferma attraverso le analisi di laboratorio, come previsto dai protocolli clinici.

In Italia, le trasfusioni di sangue sono effettuate esclusivamente dopo verifica laboratoristica, nel rispetto della sicurezza trasfusionale. Tuttavia, in situazioni critiche – ad esempio in caso di pazienti incoscienti o privi di documenti medici – avere un'indicazione immediata del gruppo

sanguigno può agevolare le prime decisioni dei soccorritori, ottimizzando tempi e risorse.

Attualmente l'articolo 66 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) prevede che la carta d'identità elettronica debba contenere i dati identificativi della persona e il codice fiscale. E' prevista altresì l'indicazione del gruppo sanguigno, ma solo se l'interessato ne fa esplicita richiesta.

Tuttavia, tale disposizione è rimasta fino ad oggi di fatto inattuata, talvolta anche solo per mancanza di conoscenza da parte di coloro che richiedono la carta d'identità elettronica del proprio gruppo sanguigno.

Alcune Regioni italiane, come Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, hanno implementato la registrazione del gruppo sanguigno nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Tuttavia, i soccorritori sul campo non sempre riescono ad accedere a tali informazioni in tempo reale, rendendo necessaria una riflessione più ampia a livello nazionale.

A livello internazionale, esistono già esperienze virtuose. In Paesi come Austria, Polonia e Repubblica Ceca, il gruppo

sanguigno è riportato su documenti sanitari personali riconosciuti in ambito di emergenza. In Corea del Sud e Giappone, tale informazione è talvolta inserita nei documenti scolastici o lavorativi. Sebbene nella maggior parte dei Paesi europei il gruppo sanguigno non sia presente sulla carta d'identità, laddove è previsto uno strumento alternativo facilmente accessibile e interoperabile, l'efficienza dell'intervento sanitario risulta migliorata.

Dal punto di vista normativo, il gruppo sanguigno rientra tra i dati personali sanitari sensibili, soggetti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Nonostante si tratti di un dato sanitario sensibile, la presente proposta di legge, data la rilevanza della conoscenza del dato, propone di modificare la normativa vigente, prevedendo che sulle carte d'identità elettroniche di nuova emissione o, se già emesse, al momento del loro rinnovo sia indicato anche il gruppo sanguigno del titolare della Carta. Al tempo stesso propone di: potenziare l'interoperabilità tra CIE e Fascicolo Sanitario Elettronico, per favorire un accesso rapido alle informazioni essenziali in emergenza; promuovere una campagna informativa nazionale, con il supporto delle istituzioni e degli operatori sanitari; avviare un tavolo tecnico interministeriale per garantire la sicurezza dei dati, la coerenza normativa e l'efficienza operativa della misura.

La misura non comporta oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato, poiché tale disposizione si applica alle Carte di nuova emissione o al momento del rinnovo per le carte già emesse.

La Carta d'Identità Elettronica è infatti già dotata di un microchip capace di ospitare nuovi campi informativi, e la gestione del dato può essere affidata alle piattaforme esistenti (Ministero dell'Interno, Fascicolo Sanitario Elettronico, sistemi regionali).

I Comuni sono già abilitati alla raccolta di dati sensibili per il rilascio della CIE, e l'inserimento del gruppo sanguigno, dato che dovrà essere fornito dal cittadino medesimo secondo le modalità che saranno definite dal Ministero competente, rappresenterà un'operazione di modesto impatto operativo, senza aggravari per l'amministrazione o per l'utente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Inserimento del gruppo sanguigno sulla Carta d'Identità Elettronica (CIE))

1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c) l'indicazione del gruppo sanguigno”;
 - b) Al comma 4, la lettera a) è soppressa.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica alle carte di identità di nuova emissione o al momento del loro rinnovo.
3. Le modalità tecniche di inserimento, aggiornamento e consultazione del dato sono definite con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2

(Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e accesso in emergenza)

1. Al fine di garantire la disponibilità delle informazioni cliniche rilevanti in contesti di emergenza, è promosso l'aggiornamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) affinché consenta:

a) l'inserimento del gruppo sanguigno da parte del cittadino o del medico curante;
b) l'accesso tempestivo al dato da parte del personale sanitario autorizzato, nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy.

2. Le modalità tecniche di inserimento, aggiornamento e consultazione del dato sono definite con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Ministero della Salute assicura l'integrazione del FSE con le piattaforme informatiche del Ministero dell'Interno per consentire l'interoperabilità con i dati presenti sulla CIE, secondo criteri di sicurezza, trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 3

(Campagna informativa e istituzione di un tavolo tecnico)

1. È promossa una campagna nazionale di informazione, rivolta ai cittadini, in merito ai benefici derivanti dalla registrazione del gruppo sanguigno nella CIE.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico interministeriale composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Aziende sanitarie

locali, di esperti in materia di protezione dei dati e delle principali associazioni di soccorso e pronto intervento.

3. Il tavolo tecnico ha il compito di:

a) monitorare l'attuazione della presente legge;
b) proporre linee guida per la sicurezza e la gestione dei dati;
c) favorire l'uniformità delle procedure tra le Regioni.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente proposta di legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.